



COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE**

APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 213 DEL 07/12/2022

CAPO I

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premessa

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla scia di un tema caro al legislatore della Legge n. 109/1994 (c.d. "Legge Merloni"), riprende il concetto dell'espletamento delle funzioni tecniche finalizzate alla realizzazione di lavori all'interno delle pubbliche amministrazioni all'art. 24, comma 1, laddove prevede che *"Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; ..."*.

A fronte dell'espletamento di tali compiti, in considerazione delle competenze e professionalità altamente specialistiche necessarie, comportanti responsabilità civili e penali rilevanti, il legislatore, sin dal 1994 con l'art. 18 della Legge n. 109, ha previsto l'incentivazione del personale interno incaricato.

Lo stesso spirito è presente nell'art. 113 del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: recita testualmente in comma 2) **"A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti ..."**.

I lavori del tavolo tecnico hanno tenuto conto anche del dibattito sulla natura giuridica di tali emolumenti che è sorto, in particolare, a seguito della pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 7/2017.

Il Collegio è intervenuto sulla questione relativa alla inclusione o meno nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici - previsto dall'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 e reiterato dall'art. 1 comma 236, della legge n. 208/2015 - dei compensi destinati a remunerare le funzioni tecniche svolte ai sensi dell'art. 113, comma 2, D.Lgs n. 50/2016, enunciando il principio secondo il quale *"Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1, comma 236, legge 208/2015."*

A seguito dell'introduzione del comma 5-bis all'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 ad opera della legge 205/2017, che ha previsto che gli incentivi *"fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"*, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la successiva pronuncia resa dell'adunanza del 10 aprile 2018, ha chiuso la problematica, ritenendo che gli incentivi *"de quo"* siano fuori dal fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti di trattamento.

Considerato che all'art. 113, comma 2, del sopracitato decreto n. 50 del 18/04/2016, è prevista, analogamente alla normativa previgente – la costituzione di un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 % modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

Il comma 3, dell'art. 113 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 prevede che l'80% di tali risorse (massimo 2%) è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità al personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni da ripartire tra il Responsabile del Procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche descritte al comma 2.

Il comma 4 dell'art. 113 del codice di cui al decreto legislativo 50/2016 prevede che il 20 % delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per il controllo.

Una parte delle risorse, di detto 20%, può essere impiegata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Ai fini di quanto su detto, pertanto, si dovrà provvedere all'emanazione del nuovo modello di ripartizione delle funzioni tecniche, che non è inteso più come incentivo alla progettazione, ma incentivo alle funzioni tecniche dell'intero processo dell'appalto, dalla programmazione al collaudo dell'opera, passando dalle procedure di verifica progettuale alla stesura e controllo degli atti di gara.

In definitiva il presente atto, di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per funzioni tecniche, ove la funzione tecnica è da intendersi per specialità professionale di appalto e non più riferita al ruolo tecnico degli enti locali (figura dell'ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito ecc.) e, pertanto, il presente regolamento è applicabile a tutti gli appalti regolati dal D.L.vo n. 50 del 18/04/2016.



CAPO II

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. Con il regolamento viene definita la ripartizione di cui al comma 3 e comma 4 dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 che definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per funzioni tecniche, ove la funzione tecnica è da intendersi per specialità professionale di appalto e non più riferita al ruolo tecnico degli enti locali (figura dell'ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito ecc.). Pertanto il presente regolamento è applicabile a tutti gli appalti regolati dal D.L.vo n. 50 del 18/04/2016.
3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Destinazione del fondo

1. Le Amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture prevedono una quota massima del 2% sull'importo complessivo. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge. Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 ee ss.mm.ii. detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'**80%** ha destinazione vincolata a uno specifico progetto mentre, ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del medesimo D.Lgs 50/2016, il restante **20%** delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 è destinato all'acquisto da parte dell'ente all'acquisizione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i. o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
2. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
3. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Articolo 3 **Suddivisione in lotti**

1. In caso di appalti di lavori, servizi e forniture divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3, lett. qq), ovvero “prestazionale” (art. 3,lett. ggggg) del Codice.

Articolo 4 **Destinatari**

2. La quota dell'**80%** dell'incentivo di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

LAVORI

- a) Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P.
- b) Supporto al Responsabile Unico del Procedimento
- c) Responsabile della Programmazione
- d) Responsabile attività amministrativa e soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara
- e) Soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice
- f) Soggetti che effettuano il sistema di monitoraggio (Sistema Caronte, BIDAP, e/o altro sistema) e R.E.O.
- g) Soggetti incaricati della Direzione dei Lavori e Contabilità
- h) Soggetti incaricati del coordinamento della Sicurezza nella fase di esecuzione
- i) Soggetti incaricati del collaudo tecnico/amministrativo e verifica di conformità
- j) Soggetti incaricati del collaudo statico
- k) Collaboratore tecnico/amministrativo/contabile

SERVIZI E FORNITURE

- a) Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P.
- b) Responsabile della Programmazione
- c) Direttore dell'esecuzione
- d) Verificatore della conformità/Certificato di Regolare esecuzione
- e) Collaboratori amministrativi/tecnico/contabili
- f) Soggetti che effettuano il sistema di monitoraggio (Sistema Caronte, BIDAP, e/o altro sistema) e R.E.O.

Articolo 5 **Ambito oggettivo di applicazione del fondo - Esclusione**

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici, servizi e forniture affidati in appalto in conformità alla Legge ed al relativo regolamento di attuazione e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, ai fini degli accantonamenti nel fondo, gli affidamenti di lavori, servizi e forniture tramite procedure di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e tramite affidamenti diretti senza previa consultazione di operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, nonché i lavori realizzati in amministrazione diretta.
3. Sono comprese nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto.
4. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b. le forniture di acquisto di beni di consumo nonché tutti i lavori, servizi e forniture che non richiedano un piano di intervento e/o un capitolato di appalto/foglio di patti e condizioni, quali le ordinanze.
- c. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a Euro 40.000 o comunque ove non sia stato nominato il Direttore di Esecuzione;
- d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17 del Codice.

Articolo 6

Ambito soggettivo di applicazione

1. Il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016, è destinato, sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri, alle seguenti figure professionali e comunque a tutti i dipendenti, dell'Amministrazione Comunale, investiti dell'attività nei gruppi organizzativi previsti dal presente regolamento in relazione alla normativa sopra richiamata.

a) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – R.U.P.

La figura del R.U.P. deve possedere i requisiti di cui ai punti 4 e 7 delle Linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1007 dell'11 ottobre 2017, viene nominato ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'organico dell'Amministrazione tra il personale degli uffici tecnici e amministrativi, cui è attribuita la competenza dell'opera.

E' responsabile del procedimento relativo all'attuazione di un'opera pubblica che comprende le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'opera. Il R.U.P. deve compiere gli adempimenti, svolgere le funzioni e su di lui ricadono le responsabilità secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 10 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010; Il Responsabile del Procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'Amministrazione o del Supporto al R.U.P., nel caso di particolare complessità dell'opera o nel caso di insufficienti e specifiche competenze.

b) SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Supporto al R.U.P. deve essere un Tecnico con specifiche competenze adeguate all'intervento di cui verrà incaricato e può essere interno o esterno alla Pubblica Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 31, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., *"La Stazione Appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei R.U.P., anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture"*.

Si intendono attribuibili al supporto al R.U.P. tutte quelle attività tali da permettere al RUP di espletare i propri compiti con l'assistenza di collaboratori specializzati strumentali mediante l'esercizio di specifiche competenze tecniche, economico-finanziarie, amministrative, organizzative e legali che costituiscano il presupposto per il corretto esercizio dei compiti funzionalmente attribuiti al R.U.P. (supervisione, coordinamento e verifica della progettazione, supervisione della direzione dei lavori, supervisione alla sicurezza, funzioni amministrative, validazione del progetto).

Le attività che sono affidate al **Supporto al R.U.P.** sono le seguenti specifiche attività:

- Collabora per l'individuazione e la scelta strategica della più opportuna procedura di gara da adottare;
- Collabora alla predisposizione di tutta la documentazione di gara per l'avvio della stessa e il necessario supporto tecnico-legale (dalla stesura del bando, modulistica, verbali, gestione delle richieste di chiarimento e comunicazioni, alla verifica dei requisiti);
- l'assistenza nei rapporti tra la Stazione Appaltante e i Professionisti e la gestione dei procedimenti verso altre Amministrazioni Pubbliche;
- il supporto nella gestione delle fasi post-gara;
- il supporto nelle fasi di realizzazione dei lavori, dalla supervisione legale, amministrativa, burocratica nell'avanzamento dei lavori al supporto nella fase di collaudo e chiusura dell'appalto;
- il supporto nelle validazioni, nella verifica e nell'approvazione del progetto nei vari livelli di progettazione.

La quota dell'incentivo relativa al supporto al RUP, nel caso in non dovesse essere nominata detta figura, confluirà in aggiunta alla quota dell'incentivo spettante al RUP.

e) RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE

Coincide con il Responsabile del Programma Triennale delle OO.PP., del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, del Piano Annuale delle OO.PP. nonché i relativi aggiornamenti.

I compiti sono:

- Redazione della su citata programmazione in conformità al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché al Decreto MIT n. 14 del 16/01/2018;
- Adozione degli atti Tecnici e Amministrativi finalizzati all'approvazione della programmazione.

d) RESPONSABILE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E SOGGETTI INCARICATI DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA E DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA

Coincide con il RUP se non diversamente nominato e sovrintende a tutte le seguenti attività:

1. Predisposizione procedure di gara
2. Verifica requisiti partecipanti e affidamento lavori
3. Attività Commissione di gara

Per tali mansioni il RUP può avvalersi del personale dell'Ente determinando la ripartizione dell'incentivo per la presente funzione con tutti i soggetti intervenuti per ciascuna attività come sopra descritta.

e) RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ TECNICA DI VERIFICA PREVENTIVA

E' il soggetto responsabile dell'istruttoria dei progetti, coadiuvato da personale tecnico e amministrativo.

Provvede ad accertare la conformità dei progetti alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di Euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di Euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità

- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e di importo pari o superiore a un milione di Euro, la verifica è effettuata dall'Ufficio Tecnico ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o che la stessa Stazione Appaltante dispone di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni
- d) per i lavori di importo inferiore a un milione di Euro, la verifica è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 o di Supporto al R.U.P.;

f) SISTEMA DI MONITORAGGIO (SISTEMA CARONTE, BIDAP, E/O ALTRO SISTEMA) E R.E.O.

Deve essere un dipendente Amministrativo all'uopo nominato il quale espletterà tutti gli adempimenti Tecnici e Amministrativi di competenza previsti dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dalle linee guida ANAC e dei decreti direttoriali attuativi relativamente al Sistema di Monitoraggio CARONTE, BIDAP, e/o altro sistema, per i dati di propria competenza e secondo le scadenze stabilite, nonché responsabile del Monitoraggio ANAC.

g) DIRETTORE DEI LAVORI E CONTABILITA'

Deve essere un Dipendente Tecnico all'interno della Pubblica Amministrazione con specifica competenza per il tipo di lavoro da eseguire. Il Direttore dei Lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Le competenze assegnate sono quelle di cui all'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché quelle di cui al D.M. 07/03/2018 N. 49.

h) COORDINATORE DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla C/1, prescelto in base alle caratteristiche professionali ed alle competenze derivanti dalla D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. in possesso dell'adeguata formazione.

i) COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. deve essere un soggetto Tecnico tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità e che non abbia partecipato ad attività di progettazione, approvazione e direzione dei lavori attinenti il progetto interessato dal collaudo, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto.

Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

La predetta figura professionale potrà essere individuata anche presso altri Settori dell'Ente previo accordo formale fra i diversi Dirigenti, tenendo conto delle finalità e caratteristiche delle attività progettuali da svolgere, in base alle effettive capacità ed attitudini professionali anche non strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento.

Le funzioni tecniche del personale incaricato vengono svolte di norma durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione.

L'Amministrazione prevede, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria, apposito capitolo di spesa per garantire l'erogazione dell'incentivo nel caso in cui, dopo l'approvazione amministrativa del progetto o di un piano di intervento di servizio esecutivo di un'opera o lavoro, non intenda darvi esecuzione per cause indipendenti dagli obiettivi assegnati al gruppo di lavoro.

j) COLLAUDATORE STATICO

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. deve essere un soggetto Tecnico tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità e che non abbia partecipato ad attività di progettazione, approvazione e direzione dei lavori attinenti il progetto interessato dal collaudo, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto.

Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di Euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.

k) COLLABORATORE TECNICO/AMMINISTRATIVO/ECONOMICO

Dipendenti, appartenenti alle varie qualifiche funzionali, che operano a supporto delle attività sopra elencate. Le predette figure professionali potranno essere individuate anche presso altri Settori dell'Ente previo accordo formale fra i diversi Dirigenti, tenendo conto delle finalità e caratteristiche delle attività progettuali da svolgere, in base alle effettive capacità ed attitudini professionali anche non strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento.

Le funzioni tecniche del personale incaricato vengono svolte di norma durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione.

l) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal R.U.P., tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice.

Il direttore dell'esecuzione riceve dal R.U.P. le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal R.U.P., il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 101, comma 6-bis, e dell'articolo 111, comma 2, del codice, la stazione appaltante per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, così come individuati nelle linee guida adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il R.U.P., può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all'articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26.

m) VERIFICATORE DELLA CONFORMITA' SERVIZI E FORNITURE

La verifica di conformità è avviata dal Direttore dell'Esecuzione entro quindici giorni dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto, e conclusa entro il termine ivi indicato, che non può superare i trenta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione o i sessanta giorni nei casi di prestazioni complesse.

All'esito dell'attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.

Possono essere previste verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto in ragione di particolari caratteristiche delle forniture o dei servizi che impongano la verifica in corso di esecuzione ovvero nei casi di appalti di forniture o di servizi con prestazioni continuative, secondo la periodicità prevista nel contratto.

Articolo 7

Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile Unico del Procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del presente regolamento incentivante, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale o, salvo diverse indicazioni normative, trasferiti allo stesso personale che ha effettuato la prestazione. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e il personale di altra Stazione Appaltante incaricato sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

Articolo 8

Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento relativamente a lavori, servizi e forniture e recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9

Costituzione gruppo di lavoro - Individuazione soggetti

1. L'Ente, in relazione alla propria organizzazione, individua con apposito provvedimento del Dirigente o Responsabile competente, la struttura Tecnico/Amministrativa per la gestione del lavoro, servizio o fornitura destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Dirigente o Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. Nel caso in cui nella fase preliminare non sia stato costituito il gruppo di lavoro che ha partecipato alle varie fasi della gestione dell'appalto (programmazione – gestione – esecuzione – collaudo) il Dirigente del settore, previa proposta del R.U.P., provvederà, anche contestualmente alla liquidazione a certificare e determinare le figure che hanno partecipato alle varie fasi della gestione dell'appalto (programmazione – gestione – esecuzione – collaudo).

Articolo 10

Principi e criteri di ripartizione

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici, servizi e forniture sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalla tabella di cui all'**allegato A (Lavori) e allegato B (Servizi e forniture)**.

Articolo 11

Onorari - Distribuzione e ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 2 è riferito all'importo dei lavori posto a base di gara.
2. La distribuzione del fondo è proposta dal Responsabile del Procedimento in conformità a quanto indicato nel presente regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato.
3. Tali somme sono comprensive anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP.
4. Qualora l'Amministrazione approvi amministrativamente un progetto ma non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate. Il pagamento avverrà con fondi propri. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili all'ufficio organizzativo su cui è incardinato il procedimento.
5. Le disposizioni di cui ai presenti criteri di distribuzione si applicano anche nei casi in cui gli uffici procedano all'integrale revisione di un progetto redatto da professionisti esterni.

Articolo 12

Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 13

Polizza assicurativa per i dipendenti interni

1. Per lo studio, la progettazione o altre attività previste nella legge e affidate ad un proprio dipendente, l'Amministrazione aggiudicatrice assume per intero l'onere del premio corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

CAPO II

FONDO PER LAVORI

Articolo 14

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici.
2. Ai fini dell'applicazione e della liquidazione dell'incentivo è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di esecutivo, o comunque il livello progettuale da porre a base di gara.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Articolo 15

Quantificazione - Entità - Graduazione

1. Il fondo di cui all'art. 113 del Codice dei contratti è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro comprensivo degli oneri della sicurezza.
2. Il fondo relativo alle funzioni tecniche espletate non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. La determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni intervento con il provvedimento d'impegno di spesa e sarà individuata all'interno del quadro economico di ogni opera, tenendo presente i criteri di cui al presente atto nonché quelli previsti dalla normativa, rispetto alla programmazione ed articolazione del bilancio.
4. Le disponibilità delle somme relative al 2% sono subordinate all'effettiva copertura finanziaria della spesa (finanziamento dell'opera).
5. L'entità del fondo di incentivazione per opere o lavori e per le relative varianti redatte per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione viene fissato secondo la seguente tabella:

Classi di importo dei lavori	% da applicare
Per lavori di importo sino alla soglia di cui all'art. 35, comma 1 lett a)	2%
Per lavori di importo compreso tra alla soglia di cui all'art.35, comma 1, lett a) e sino ad Euro 20.000.000,00	1,90%
Per lavori di importo superiore a Euro 20.000.000,00	1,80%

6. Le percentuali sopra determinate si applicano sugli importi dei lavori per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.
7. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro.
8. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro applicando le percentuali definite nel seguente "Allegato A".

Articolo 16

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo complessivo. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del R.U.P. che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Articolo 17

Coefficienti di ripartizione all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato A, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

CAPO III

FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Articolo 18

Condizioni e presupposti per l'attribuzione dell'incentivo

1. Condizione per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.
2. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alla condizione sopra indicata, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.
3. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture, di importo pari o superiore a € 40.000,00 affidati con procedura comparativa, che prevedono funzioni tecniche, per i quali è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche, su proposta del RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, ovvero nel caso di:
 - a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro (intesa come soglia della Delibera ANAC del 26/10/2016 – Linea Guida n.3);
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, anche di importo inferiore ai 500.000,00 € purché motivato nel provvedimento del RUP di nomina del D.E.C. ;
 - c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi, anche di importo inferiore ai 500.000,00 € purché motivato nel provvedimento del RUP di nomina del D.E.C. ;
 - d) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, anche di importo inferiore ai 500.000,00 € purché motivato nel provvedimento del RUP di nomina del D.E.C. ;

Articolo 19

Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Articolo 20

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino servizi/forniture aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo complessivo. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del R.U.P. che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Articolo 21 Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo dell'appalto secondo la seguente tabella:

Classi di importo dei Servizi o delle forniture	% da applicare
Per servizi e forniture fino a Euro 500.000,00	2%
Per servizi e forniture oltre Euro 500.000,00:	
a) per la parte fino a Euro 5.000.000,00	2%
b) per la parte oltre Euro 5.000.000,00	1,80%

Articolo 22 Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 20, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; Tali somme sono comprensive anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP.

Articolo 23 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella allegata – **Allegato B** e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere di cui agli articoli 6 e 10.

CAPO IV

NORME COMUNI

Articolo 24

Esclusione del personale Dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica Dirigenziale. Nella qualifica Dirigenziale non rientra il titolare di Posizione Organizzativa dell'Ente.

Articolo 25

Disciplina delle attività svolte in forma mista

1. In caso di attività svolte da personale interno ad amministrazioni pubbliche unitamente a professionisti esterni, la percentuale delle prestazioni affidate all'esterno costituisce economia di spesa.

Articolo 26

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 27

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella – **Allegato A e Allegato B.**
2. Ai fini della attribuzione il Responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
3. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

Articolo 28

Funzioni articolate e singole - Sostituzioni

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. R.U.P. – Collaboratori - Direttore Lavori - Direttori Operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota prevista in tabella viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile che detiene l'attività o a figure individuate in corso d'opera; in quest'ultimo caso la quota verrà riproporzionata ai tempi di svolgimento dell'attività

3. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.
4. Il Responsabile del Procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:
 - a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età
 - b) trasferimento presso altre Amministrazioni
 - c) rinuncia all'incarico
 - d) revoca del mandato.
5. In tali casi, ad eccezione del punto d), il Responsabile del Procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal Responsabile del Procedimento subentrante sempre con le modalità previste dal presente regolamento. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.
6. Per l'intervenuta sostituzione del Responsabile del Procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e/o amministrative, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.
7. In assenza di specifica nomina del Responsabile del Procedimento assume tale funzione, in linea gerarchica, il Responsabile del Servizio o, in mancanza, il Responsabile di Area cui è attribuita la competenza dell'opera.

Articolo 29

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata a fasi così come riportate nell'**Allegato A e nell'Allegato B** ed è effettuata su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato. L'incentivo è liquidato alle figure individuate in conformità a quanto disposto nell'**Allegato A e nell'Allegato B** per le varie fasi di esecuzione. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte.

Articolo 30

Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio ai R.U.P. della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - e) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
 - f) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) per il collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Articolo 31 **Penalità**

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori o omissione di progettazione, come definiti al comma 10 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile del procedimento nonché al personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa alla attività di verifica; ove già corrisposta, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate;
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Dirigente responsabile, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase medesima;
3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, servizi, fornitura con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del dirigente responsabile compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione;
4. Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Dirigente, sentito il responsabile del procedimento o il dirigente dell'Ufficio periferico.

Articolo 33 **Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento, che si applica alle opere di lavori, servizi e forniture nonché alle varie fasi di esecuzione (affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina di legge, costituisce parte integrante della deliberazione di approvazione ed entra in vigore dalla data di esecutività della stessa.
2. Qualora le aliquote, di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento, fossero variate con provvedimento legislativo e/o con il contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente atto, il presente regolamento continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior o minore misura dell'incentivo se consentito dalla nuova norma

Articolo 34
Disposizioni transitorie

1. Per tutte le attività soggette ad incentivo tecnico ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016. (19/04/2016) e fino all'approvazione del presente regolamento, per i quali non siano stati corrisposti gli incentivi, purché previsti nei rispettivi quadri economici di progetto, si applicano le seguenti aliquote di ripartizione di cui al regolamento approvato con Delibera di Giunta Municipale n° 184 del 11/11/2016:

	figure professionali	fase progettuale	fase attuativa
1	RUP	15	15
2	predisposizione e controllo delle procedure di bando di esecuzione dei contratti pubblici (personale centrale unica di committenza 3% e programmazione della spesa per investimenti 2%	5	0
3	Direzione dei lavori contabilità / contratto	0	30
4	Coordinatore della sicurezza fase esecutiva	0	10
5	collaudo statico/ collaudo tecnico amministrativo / regolare esecuzione	0	10
6	collaboratori tecnici fase esecutiva	0	7
7	personale amministrativo	0	4

"ALLEGATO A"
Ripartizione del fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Aliquota assegnata %	Fase di programmazione	Fase di verifica e approvazione progetto	Fase di affidamento	Fase di esecuzione dei lavori	Totale 100%
Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P.	25%	1,25%	3,75%	7,50%	12,50%	25,00%
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento	5%	1,00%	1,50%	1,50%	2,50%	5,00%
Responsabile della Programmazione	1%	1,00%				1,00%
Responsabile attività amministrativa o soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara	1%			3,00%		3,00%
Soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice	5%		5,00%			5,00%
Soggetti che effettuano il sistema di monitoraggio (Sistema Caronte e/o altro sistema) e R.E.O.	10%	0,50%	1,50%	3,00%	5,00%	10,00%
Soggetti incaricati della Direzione dei Lavori e Contabilità	22%				22,00%	22,00%
Soggetti incaricati del coordinatore della Sicurezza nella fase di esecuzione	20%				20,00%	20,00%
Soggetti incaricati del collaudo tecnico/amministrativo e verifica di conformità o regolare esecuzione	3%				3,00%	3,00%
Soggetti incaricati del collaudo statico	1%				1,00%	1,00%
Collaboratori tecnici/amministrativi/contabili	5%	1,00%	1,50%	1,50%	2,50%	5,00%
Totale 100%	100%	1%	1%	1%	6%	100,00%

Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. le aliquote sopra riportate si riferiscono alla quota dell'80% dell'intero 2% destinato per ogni specifico progetto mentre, ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del medesimo D.Lgs 50/2016, il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ecc.

"ALLEGATO B"

Ripartizione del fondo per la realizzazione di servizi e forniture

FUNZIONE AFFIDATA	Aliquota assegnata 4%	Fase di Programmazione e	Fase di verifica e approvazione e progetto	Fase di affidamenti 0,25%	Fase di esecuzione e 40%	Totale 100%
Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P.	40%	4,00%	10,00%	10,00%	16,00%	40%
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento	10%	1,00%	2,50%	2,50%	4,00%	10%
Responsabile della Programmazione	3%	3,00%				3%
Direttore dell'esecuzione	20%				20,00%	20%
Verificatore della conformità/Certificato di Regolare esecuzione	5%				10,00%	10%
Collaboratori Amministrativi	15%	1,50%	3,75%	3,75%	6,00%	15%
Soggetti che effettuano il sistema di monitoraggio (Sistema Caronte e ORSO, ecc..., e/o R.E.O.)	7%				7,00%	7%
Totale 100%	100%	9,50%	16,25%	16,25%	63,00%	100%

Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. le aliquote sopra riportate si riferiscono alla quota dell'80% dell'intero 2% destinato per ogni specifico progetto mentre, ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del medesimo D.Lgs 50/2016, il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ecc.